

STATUTO

RICREAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIANO ROMANO RM VIA PALERMO
7

Numero REA: RM - 1204294

Codice fiscale: 10023041006

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n.1074 di raccolta
"STATUTO della
"RICREAZIONE - Società Cooperativa Sociale - ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 381/91, comma primo punto "a" una Società Cooperativa Sociale avente la denominazione "RICREAZIONE - Società Cooperativa Sociale - ONLUS".

La Cooperativa ha sede in Fiano Romano (RM).

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica".

ARTICOLO 2 - Durata

La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2055 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3 - SCOPO

La cooperativa, non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizio socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1, lettera a della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la democraticità interna ed esterna, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, l'associazionismo tra cooperative.

La Cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori della cooperazione collaborando con altri enti cooperativi, imprese sociali, e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa è tassativamente apolitica.

La Cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, professionali e sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma consentita dalla legislazione italiana.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Lo scopo sarà concretizzato attraverso la gestione ed il collegamento coordinato e funzionale delle attività definite nell'art.1 lettera a) della legge n. 381 dell'8 novembre 1991.

ARTICOLO 4 - Attività costituente l'oggetto sociale

La società, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, intendendo essere socialmente utile e, nell'ambito degli scopi e del metodo della mutualità, relativamente alla lettera a) dell'art.1 della L.381/1991, ha per oggetto:

- attività educative, culturali, di assistenza, di animazione, di socializzazione, di integrazione, di formazione professionale, indirizzate, in special modo, verso gli appartenenti alle fasce più deboli della società, quali minori, anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali, adulti in situazione di svantaggio sociale, per il loro inserimento o reinserimento nel mondo dello studio, del lavoro e delle relazioni sociali;
- attività ricreative nell'ambito del turismo sociale, atte a facilitare un migliore rapporto tra l'utenza ed il territorio d'azione;
- attività integrative a quelle scolastiche quali soggiorni, campi scuola, pre e dopo scuola, laboratori didattici;
- attività culturali e multi culturali quali mostre, concerti, spettacoli; creazione e gestione di laboratori e strutture ad esse dedicate;
- strutture diurne e residenziali private o in convenzione con la pubblica amministrazione rivolte a minori, anziani, disabili, quali centri di accoglienza, strutture scolastiche, centri diurni, ludoteche;
- centri, strutture e progetti finalizzati all'educazione ed allo sviluppo armonico del fanciullo, quali scuole dell'infanzia, asili nido e tutte le attività integrative ed alternative all'asilo nido quali, a titolo esemplificativo micronido, spazio baby, rivolte a bambini da 0 a 3 anni;
- servizi di formazione, consulenza, promozione, sostegno, assistenza a persone che versino in condizioni di disagio economico e sociale;
- attività di sostegno e prevenzione contro ogni tipo di discriminazione di genere, culturale, e di religione e contro ogni tipo di abuso verso le fasce deboli della popolazione;
- attività socio assistenziali, in collegamento ed in collaborazione con gli Enti Locali e con le organizzazioni pubbliche e private esistenti sul territorio;
- indagini, ricerche e studi sui bisogni, sui servizi esistenti e sulle realtà del territorio; gestione di organismi collettivi, quali comitati scientifici ed organizzativi, atti alla realizzazione dello scopo societario;
- attività di promozione e sensibilizzazione sulle problematiche so-

ciali; organizzazione di seminari, conferenze, convegni, congressi, mostre, pubblicazioni editoriali, produzione di materiale multimediale e telematica, raccolta e conservazione di materiali e organi di stampa, in merito a quanto previsto dai punti precedenti;

- attività di consulenza ed organizzazione e gestione di corsi di formazione e riqualificazione professionale in campo sociale e non, anche finanziata; corsi di aggiornamento professionale, in special modo quelli rivolti agli insegnanti; attivazione di centri per l'informazione e l'orientamento sociale e professionale;

- servizi e progetti volti alla tutela ed all'educazione ambientale quali progetti di sensibilizzazione, attività formative, centri di esperienza ambientale, laboratori didattici, laboratori di ricerca, oasi naturali;

- servizi e progetti di intervento o assistenza sanitaria e sociosanitaria, domiciliare e presso strutture residenziali o semiresidenziali;

- strutture rivolte ad attività sanitarie diurne o residenziali, private o in convenzione con la pubblica amministrazione;

- progettazione europea e di cooperazione internazionale nell'ambito delle iniziative comunitarie, dirette e indirette, ed internazionali;

- veicoli speciali per attività sociali, sanitarie, educative e culturali, quali ludobus, bibliobus, punti informazione ed informa giovani, ambulanze e centri mobili analisi;

- promozione della cooperazione e del terzo settore; promozione consulenza e sviluppo di imprese sociali; certificazione e revisione delle aziende sociali o di certificati sociali;

- strumenti tecnologici al servizio di attività sociali, quali prodotti software ed hardware ad uso informatico, telematica e multimediale;

- collaborazione alla elaborazione di progetti ed alle iniziative tese a facilitare il raggiungimento degli scopi di cui al presente statuto; attivazione e promozione di sinergie con enti e società aventi finalità simili sul territorio nazionale e transnazionale;

- servizi di sostegno alla genitorialità e alla famiglia;

- assistenza domiciliare a persone in situazione di svantaggio sociale;

- attività ricreative nell'ambito di viaggi culturali e di studio, manifestazioni sportive e di scambio, in modo particolare per la formazione e la preparazione dei giovani all'Unità Europea e mondiale nel più ampio rispetto, dei diritti di ogni popolo; attività di turismo sociale in genere;

- attività a favore delle minoranze linguistiche, etniche, culturali e religiose atte a promuovere pari opportunità, solidarietà e rispetto delle diversità culturali di persone di qualsiasi provenienza, con particolare riguardo a soggetti di recente immigrazione in Italia e in situazione di pre-affidamento.

La cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone disabili con ridotta capacità lavorativa. A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti, sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e dalla Comunità

Europea.

La cooperativa potrà svolgere le attività precedentemente elencate sia in proprio che per mandato di terzi, siano essi enti pubblici e/o privati.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale, la società potrà infine compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse all'attività principale, nonché assumere partecipazioni in altre imprese e società la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre e comunque come attività non prevalente, ma accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, e mai rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto, in particolare, delle disposizioni dettate in materia dal d. lgs. n. 385/93 con esclusione delle attività di cui al d.lgs. n.58/98 e successive integrazioni e modificazioni.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5 - Numero e requisiti dei soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica e sociale della cooperativa: in conformità a quanto disposto dalla Legge, indipendentemente dal tipo contrattuale in concreto convenuto per regolamentare il rapporto tra Cooperativa e socio lavoratore, stante la stretta connessione del rapporto sociale con la prestazione lavorativa, con la cessazione del rapporto lavorativo viene sciolto anche il rapporto associativo e viceversa. L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo: inoltre le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono essere ammessi come soci volontari, tutti quelli che si impegnano a prestare opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi da effettuare in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche,

le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa, o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

ARTICOLO 6 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) la qualifica che intende rivestire di socio cooperatore o volontario;
- c) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai relativi regolamenti attuativi, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica, la domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;
- b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere
- e) deliberazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto, nonché della deliberazione dell'organo sociale di cui alla lettera a) del comma precedente.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo cinque e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nel medesimo articolo, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale Sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci, dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'as-

semblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 7 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- 1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- 2) al versamento di un sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- 3) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 4) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il loro lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ARTICOLO 8 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e quello dei soci e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richiama, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ARTICOLO 9 - Soci speciali

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso in cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, anche parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in con-

formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, nei limiti di legge.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo articolo 18 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art.2476 c.c..

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione ed inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal precedente articolo 6 (sei).

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 11 (undici) e 12 (dodici).

ARTICOLO 9 bis- Soci Volontari

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere soltanto corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla legge e dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

ARTICOLO 10 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualunque motivo. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'autorità competente.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 11- Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ha pagato la quota associativa, malgrado la diffida;
- b) che è fallito;
- c) che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- d) che sia stato interdetto o inabilitato o abbia subito una condanna che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- e) che sia divenuto inidoneo a svolgere il lavoro;
- f) che sia responsabile di gravi inadempimenti agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- g) che abbia tenuto un comportamento per il quale l'atto costitutivo commina espressamente l'esclusione;
- h) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- j) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- k) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato o non subordinato si sia risolto a seguito di dimissioni volontarie, ovvero sia cessato per decorrenza dei termini;
- l) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione da parte del Con-

siglio di Amministrazione.

La deliberazione presa in materia esclusione, deve essere tempestivamente comunicata al socio destinatario. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione può ricorrere all'autorità competente.

ARTICOLO 12 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci destinatari, nei termini rispettivamente previsti agli articoli 10 e 11 del presente statuto. Le deliberazioni adottate, dovranno essere inoltre registrate nel libro dei soci.

I soci destinatari dei provvedimenti, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

ARTICOLO 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92), 18 (a titolo di ristorno), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 18 a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

ARTICOLO 14 - Morte del socio

In caso di morte, del socio spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO IV

PATRIMONIO DELLA COOPERATIVA

ARTICOLO 15 - Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, volontari e speciali, ciascuna di valore non inferiore e non superiore a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme

versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 16 - Caratteristiche delle quote cooperative

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione degli amministratori, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5 (cinque).

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può ricorrere alle competenti autorità.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 17 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 18 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla vigente normativa;

- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 15.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del successivo articolo 18, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed e).

A norma dell'art. 2514 c.c., è fatto divieto di: distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; remunerare gli strumenti finanziari, ove esistenti, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; distribuire riserve tra i soci cooperatori.

ARTICOLO 18 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 19 - Assemblee

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, purché in regola con il versamento del capitale dovuto.

Ciascun socio cooperatore e volontario ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute. Per i soci speciali si applica l'articolo 9 (nove) del presente statuto.

L'organo amministrativo convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di

ciascun socio avente diritto di voto, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 10 (dieci) deleghe.

Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.

L'assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione o ai sensi dei commi precedenti.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, l'erogazione e la ripartizione del ritorno di cui all'articolo 18 e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci, nei casi previsti dalla legge e tra questi la nomina del Presidente dell'organo di controllo;
- d) la determinazione e la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività, e l'eventuale accantonamento, a favore di tutti o alcuni di loro, di una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato;
- e) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;
- f) la delibera, in caso di occorrenza di un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto economico, da parte dei soci lavoratori, ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria dei soci:

- g) le modificazioni dello statuto;
- h) la proroga della durata e lo scioglimento anticipato della cooperativa;
- i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazio-

ne dei diritti dei soci;

j) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da persona designata dall'assemblea stessa. In caso di nomina dell'Amministratore Unico l'assemblea è presieduta da quest'ultimo.

L'assemblea nomina un segretario e ove necessario, due scrutatori.

Il segretario può essere un non socio.

ARTICOLO 20 - Amministratori

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando interven-

gono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. Spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'organo amministrativo:

- a) convocare l'assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g) assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le mansioni e la retribuzione;
- h) conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti ed i controlli;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea dei soci;
- j) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'articolo 4 (quattro) del presente statuto.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475 comma 5 c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale

nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. Secondo quanto previsto dagli artt.2513 e 2545 c.c. l'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c..

Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, in sua assenza e/o impedimento al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ARTICOLO 21 - Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge, la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale è costituito da Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa del consiglio di amministrazione, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di ammini-

strazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci- sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399, c.c..

Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti del cod. civ..

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, secondo quanto previsto dagli artt.2513 e 2545 c.c..

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti c.c..

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ARTICOLO 22 - Controllo Contabile

Il controllo contabile può essere esercitato alternativamente a quanto sopra previsto da un Revisore Contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti del cod. civ. nel caso in cui lo stesso non sia affidato al Collegio dei Sindaci.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 23 - Scioglimento

A norma dell'art.2545 - duodecies, la società cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 - quater e 2473 c.c.;
- e) per deliberazione dell'assemblea;
- f) per la perdita del capitale sociale.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

ARTICOLO 24 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente ma-

turati è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 25 - Clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche previste dall'art.2514 c.c. sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

ARTICOLO 26 - Rimando alle norme di legge

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione."

FIRMATO: SABRINA TODARO

PAOLA BARONTINI Notaio

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE
M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si
trasmette ad uso Registro Imprese.